SAVNO SPA
SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di C.I.T.

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I.)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di SAV.NO. SPA del 16 aprile 2025

Sede: Via Maggior Piovesana, 158/b - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.1711000 - Fax 0438.426682 - E-mail: savno@savno.it
P.IVA 03670260268 - C.F. e R.I. 03288870276
Cap.Soc. € 10.000.000,00 i.v. - REA:TV – 288691

INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I
Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Gruppo di lavoro
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
Art. 6 - Centrali di committenza
Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivanteArt.
Art. 9 - Disciplina delle varianti
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione
Art. 14 - Attività articolate e singole
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
Art. 19 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I
Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. "correttivo appalti"), e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

(elenco aggiornato al D.Lgs. 209/2024)

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto responsabile unico del progetto – RUP ed eventuali responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, del Codice);
- collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario)
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 40% della corrispondente quota. La restante quota viene riconosciuta al RUP o al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al RUP o al responsabile dell'attività.
Il RUP, qualora svolga più fasi del procedimento, partecipa alla ripartizione dell'incentivo per la quota massima del 70%.

Art. 4- Limite soggettivo dell'incentivo

Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente non possono superare l'importo lordo di euro 10.000,00, anche se riferiti ad attività di competenza di anni precedenti.
L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 5- Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;

- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- i lavori in amministrazione diretta.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6- Centrali di committenza/stazione unica appaltante

In caso di attività svolta da centrale di committenza/sua, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento. Il versamento alla centrale di committenza/sua include la quota del 20% del successivo art. 7.

Art. 7- Quota del 20 per cento

Le risorse relative alla quota del 20 per cento, di cui all'art. 1 del presente regolamento, sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8- Graduazione della misura incentivante
La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Lavori	
Pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 150.000,00	percentuale del 0,6%
Pari o superiore a euro 150.000,00 ed inferiore a euro 1.000.000,00	percentuale del 0,5%
Pari o superiore a euro 1.000.000,00 ed inferiore ad euro 2.500.000,00	percentuale del 0,4%
Pari o superiore a euro 2.500.000,00 ed inferiore ad euro 4.000.000,00	percentuale del 0,3%
Pari o superiore a euro 4.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. a) del Codice (rif. 2025 euro 5.538.000,00).	percentuale del 0,2%

La percentuale va applicata sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, escluso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, le quali se previste esplicitamente nei documenti di gara ed effettivamente attivate saranno corrisposte a seguito della decisione a procedere.
In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.
Nel caso di contratti misti si applica la percentuale riferita al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto, come indicato all'art. 14, comma 18, del Codice.
Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Art. 9- Disciplina delle varianti
Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata, definiti in relazione alle specifiche responsabilità ed attività da svolgere.
La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate, pertanto è attribuita l'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.(Rif. Tabella 1 *Schema di Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023* - ITACA)

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento, ed applicata tenendo conto della misura indicata dall'allegato II.14, art. 32, c.2, Codice.

Servizi e forniture	
Pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 140.000,00	percentuale del 0,6%
Pari o superiore a euro 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. c) del Codice (rif. 2025 euro 221.000,00).	percentuale del 0,5%
Pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. c) del Codice (rif. 2025 euro 221.000,00), ed inferiore a euro 1.000.000,00	percentuale del 0,4%
Pari o superiore a euro 1.000.000,00 ed inferiore a 2.500.000,00	percentuale del 0,3%
Pari o superiore a euro 2.500.000,00	percentuale del 0,2%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (vedi art. 114, comma 8, e Allegato II.14, art. 32, commi 2 e 3, del Codice, per i casi in cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Responsabile unico del progetto). I PPP e le concessioni di servizi, al pari di quelli di lavori, sono sempre incentivabili.
La percentuale va applicata sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, escluso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, le quali se previste esplicitamente nei documenti di gara ed effettivamente attivate saranno corrisposte a seguito della decisione a procedere.
In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.
Nel caso di contratti misti si applica la percentuale riferita al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto, come indicato all'art. 14, comma 18, del Codice.
Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Art. 12 -Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata, definiti in relazione alle specifiche responsabilità ed attività da svolgere.
La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate, pertanto è attribuita l'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste. (Rif. Tabella 2 *Schema di Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023* - ITACA)

CAPO IV
Norme comuni

Art. 13- Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.
In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14- Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, RUP ed eventuali responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

E' escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, imputabili al personale interno, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione del fondo incentivante spettante per funzioni tecniche.
2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, imputabili al personale interno, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si applica una penalità sull'incentivo del singolo lavoro e/o opera, servizio e fornitura, commisurata alla percentuale di scostamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non sono state svolte correttamente, non completate, oppure vi sono incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, ai soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili a norme, cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Il dirigente competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.
5. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura.

6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono inoltre causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
   a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui Codice;
   b) Sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
   c) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/datore di lavoro, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
La liquidazione dell'incentivo avviene due volte all'anno, per quanto maturato da ciascun dipendente nel corso del primo semestre dell'anno di competenza entro il 30/09 dello stesso anno; per quanto maturato da ciascun dipendente nel corso del secondo semestre dell'anno di competenza entro il 31/03 dell'anno successivo.
La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
- per la fase di programmazione, verifica preventiva e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattassi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP): il 50% della quota con l'avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto e il restante 50% con l'emissione del certificato di collaudo o di Regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero non assegnate, non vengono ripartite e costituiscono economie.
Con riferimento agli affidamenti superiori alla soglia di euro 2.500.000,00, in caso di contratti pluriennali, la liquidazione dell'incentivo sarà corrisposta in maniera dilazionata per gli anni di competenza sia per la fase di programmazione, verifica preventiva e di affidamento che per la fase di esecuzione

Art. 18- Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2 svolte in relazione a procedure di affidamento aggiudicate dal 1° gennaio 2025.
L'art. 4 del presente Regolamento, disciplinante il limite soggettivo massimo annuo dell'incentivo, si applica anche alle procedure di affidamento aggiudicate anteriormente al 1° gennaio 2025, limitatamente alle quote di incentivo relative alle attività di cui all'articolo 2 svolte in epoca successiva al 1° gennaio 2025; le quote di incentivo relative alle medesime procedure, qualora inerenti ad attività già svolte alla data del 31.12.2024, non sono per converso computate ai fini del raggiungimento del limite soggettivo massimo annuo, anche se non ancora liquidate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAVNO SpA, viene pubblicato sul sito internet della Società ed entra in vigore dal giorno della medesima pubblicazione.

SAVNO SPA
SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di C.I.T.

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione *3% - 5%*	Fase progettazione *15% - 35%*	Fase affidamento *10% - 25% **	Fase esecuzione *30% - 60%*	Totale
Responsabile della programmazione della spesa					
Responsabile unico del progetto					
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione					
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase					
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali					
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Redazione del progetto esecutivo					
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					
Verifica del progetto					
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)					
Direzione dei lavori					
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)					
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
Collaudo tecnico-amministrativo					
Collaudo statico (eventuale)					
Totale					***100%***

SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di C.I.T.

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione *3%-5%*	Fase progettazione *10%-35%*	Fase affidamento *10%-25%**	Fase esecuzione *30%-60%*	Totale
Responsabile della programmazione della spesa					
Responsabile unico del progetto					
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione					
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase					
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).					
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)					
Direzione dell'esecuzione					
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione					
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione					
Totale					